

Alla cortese attenzione della Spett.le Banca d'Italia

OSSERVAZIONI CONGIUNTE AI PROVVEDIMENTI DELLA BANCA D'ITALIA IN CONSULTAZIONE

Con la comunicazione, mediante pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia nella sezione "Consultazioni", del 29 aprile 2024, sono state formalizzate delle modifiche ai Provvedimenti in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari gestori del contante iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409.

Come previsto dalla stessa Autorità di Vigilanza, i soggetti interessati possono inviare osservazioni, commenti, proposte entro il 13 giugno 2024.

Gli Operatori Gestori del Contante innanzi menzionati intendono, con il presente *Position Paper*, rappresentare all'Autorità di Vigilanza talune osservazioni e richieste di chiarimento nonché di modifica delle disposizioni normative di nuova formulazione.

Le richieste di chiarimento e/o modifica delle disposizioni hanno ad oggetto sia il Provvedimento del 23 aprile 2019 recante "Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco" sia il provvedimento del 4 febbraio 2020 recante "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni".

Al fine di agevolare un confronto costruttivo con l'Autorità di Vigilanza, mediante un dialogo secondo lo spirito della consultazione, gli Operatori hanno deciso di formalizzare il presente documento condividendo integralmente i contenuti e partecipando alla scrittura delle richieste. La predisposizione di un unico documento condiviso è volta a riportare ad unità le esigenze di chiarimento dei vari Operatori Gestori del Contante in un'ottica di sistema per la miglior gestione, complessiva e generale, degli assetti organizzativi e dei controlli antiriciclaggio. Tali richieste sono orientate, talora, ad avere un chiarimento applicativo delle disposizioni introdotte, per la prima volta, nei Provvedimenti in consultazione ovvero a precisarne, in altri casi, l'ambito di applicazione nelle ipotesi di difficile o equivoca interpretazione.

Si formalizza, dunque, il presente documento in nome e per conto dei seguenti Operatori Gestori del Contante con indicazione dei rispettivi Rappresentanti Legali:

Nome Operatore	Firma
VEGETTA 2 CONSULTA	
B.T.V. S.P.A.	
ISTITUTO VIGILANZA PRIVATA PROVINCIA VITERBO	
C.I.V.I.S. S.P.A.	
I.V.S.P. Srl	

G.I.VI. srl	<i>[Signature]</i> VIGILANZA S.p.A.
FIDELITAS SPA SECURITY.IT SRL	<i>[Signature]</i> SECURITY.IT SRL
COSMOPOL S.P.A.	<i>[Signature]</i>
VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.p.A.	VIGILANZA UMBRA MONDIALPOL S.p.A. IL PRESIDENTE
CORPO VIGILI GIURATI S.P.A.	CORPO VIGILI GIURATI S.p.A.
SECURTRANSPORT SPA	CORPO VIGILI GIURATI S.p.A. SECURTRANSPORT S.p.A. Il Presidente
VIGILI DELL'ORDINE SRL	Avv. Stefano De Luca VIGILI DELL'ORDINE S.r.l.
Istituto di Vigilanza Argo srl	<i>[Signature]</i>
ISTITUTO DI VIGILANZA IL NOTTURNO	"IL NOTTURNO" di Mastrorocco T. & C. s.a.s. L'Amministratore Unico
AQUILA S.p.A.	AQUILA S.p.A. Dott. Angelo Di Nardo Amministratore

Di seguito si propongono le richieste di chiarimento in merito alle modifiche proposte da Banca di Italia nei Provvedimenti in consultazione.

A) PROVVEDIMENTO DEL 23 APRILE 2019

"Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco" (cfr. provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019).

CAPO I

Articolo 1

Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

[...]

- controlli di primo livello (di linea): controlli diretti ad assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti in materia antiriciclaggio (ad es., sull'attività di adeguata verifica della clientela, sull'individuazione delle possibili operazioni, svolti dalle strutture operative, sospette da sottoporre al Responsabile SOS). Tali controlli (ad es., di tipo gerarchico o sistematici) possono essere incorporati nelle procedure informatiche e sono svolti anche attraverso unità dedicate esclusivamente a compiti di controllo che ne riportano gli esiti ai responsabili delle strutture operative, ovvero sono eseguiti nell'ambito del back office; per quanto possibile, essi sono incorporati nelle procedure informatiche;



Si chiede di chiarire in che modo le strutture di primo livello (es. UAV) possano svolgere controlli sull'individuazione delle possibili operazioni sospette. N.B. Non si fa riferimento alla possibilità di segnalare potenziali operazioni sospette (non in discussione) ma ai controlli sulle modalità di individuazione.

CAPO III

Articolo 7

Requisiti di onorabilità per altri profili aziendali

Comma 2

2. La verifica del possesso dei requisiti in capo ai soggetti di cui al comma 1 è condotta dall'organo di gestione per ciascuno dei soggetti interessati. Si applica l'articolo 6, comma 4, esaminando copia del certificato generale del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti. La verifica deve risultare da verbale dell'organo di gestione, se collegiale, o da apposita determinazione dell'amministratore unico.



Il secondo comma prevede una verifica aggiuntiva dei requisiti di onorabilità per il tramite del certificato generale del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti. Trattandosi di adempimento sopravvenuto alla precedente normativa specificare se la predetta verifica debba essere operata alla data di entrata in vigore del decreto per tutte le figure citate (ed entro quali termini) e se la stessa possa essere eventualmente

sostituita, per quello che riguarda i certificati, da autocertificazione attestante la presenza o meno di carichi pendenti o di precedenti specifici al casellario giudiziale.

Specificare se l'elenco di cui al comma primo è esaustivo di tutte le figure per le quali si è richiesta questa nuova attività di verifica in particolare con riferimento al sostituto del responsabile antiriciclaggio.



Si propone deroga all'obbligo di richiedere il certificato generale del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, per le società iscritte nelle White List c/o le Prefetture, in quanto sui medesimi soggetti vengono svolti controlli comprensivi ed estensivi di quanto richiesto dal provvedimento B.I., sia in sede di iscrizione che di aggiornamento, con frequenza annuale.

Capo IV

Obblighi di comunicazione e pubblicità

Articolo 11

Comunicazioni alla Banca d'Italia

1. Gli operatori comunicano alla Banca d'Italia: [...] c) il rilascio del provvedimento di rinnovo o di proroga della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S., ovvero la presentazione della dichiarazione di prosecuzione dell'attività presentata dall'operatore alla Prefettura territorialmente competente; [...] f) eventuali operazioni societarie (quali ad es. trasformazione, fusione, scissione, cessione, affitto di ramo d'azienda).



Si chiede di specificare se le comunicazioni previste dall'attuale comma c) per le nuove figure dell'organigramma antiriciclaggio debbano essere effettuate anche in caso di interim affidato a figure interne ovvero esclusivamente all'atto dell'avvenuta definitiva sostituzione delle stesse.

Si chiede di specificare se le comunicazioni di cui alla lettera f) del presente articolo debbano essere effettuate anche quando hanno riguardo a rami di azienda non coinvolti nella gestione del contante (ad esempio alle linee di business afferenti al settore della vigilanza armata etc.)

Articolo 15-bis

Esponente responsabile per l'antiriciclaggio

1. Ferma restando la responsabilità collettiva degli organi aziendali e quanto previsto dall'articolo 15 che precede, gli operatori possono nominare un componente dell'organo di amministrazione quale esponente per l'antiriciclaggio. L'incarico ha natura esecutiva e può essere conferito anche al consigliere delegato al trattamento del contante.



Si chiede di specificare se le definizioni di “consigliere delegato al trattamento del contante” e di “Alto Dirigente” sono utilizzate, nei due Provvedimenti in consultazione, quali sinonimi.

Articolo 17

Funzione antiriciclaggio

Comma 3

3. Gli operatori assicurano la continuità operativa della funzione antiriciclaggio; a tal fine individuano soluzioni organizzative per i casi di assenza del responsabile, quale ad esempio la nomina di un sostituto.



In merito alla introduzione della previsione, facoltativa, di un “sostituto” del Responsabile in caso di sua assenza, si profila la necessità di chiedere chiarimenti volti a individuare, al minimo, dei criteri cui gli Operatori dovranno adeguarsi nella soluzione organizzativa volta ad assicurare la continuità della Funzione. Si tratta, quindi, per lo più, di quesiti che mirano a ottenere indicazioni sulle modalità di nomina e sulle competenze e sui requisiti del “sostituto” eventualmente nominato. Si, chiede, pertanto, di chiarire i punti come di seguito elencati.

- a) La nomina del sostituto deve avere una forma particolare? E devono essere seguite le medesime modalità di nomina previste per il Responsabile?
- b) Il sostituto può/deve essere un componente “strutturato” all’interno della Funzione Antiriciclaggio?
- c) La nomina di un sostituto deve essere riportata all’interno dell’organigramma antiriciclaggio (e del regolamento)?
- d) Esistono compiti del Responsabile Antiriciclaggio che non possono essere posti in capo al sostituto?
- e) È possibile individuare il sostituto nella figura dell’Alto dirigente?

Articolo 18

Compiti della funzione antiriciclaggio

Comma 1 e 2

1. [...] h) garantisce che le procedure di segnalazione interna delle violazioni di cui all’art. 48 del decreto antiriciclaggio adottate dagli operatori siano portate a conoscenza di tutto il personale.

2. La funzione antiriciclaggio può essere coinvolta nell’effettuare le attività di rafforzata verifica della clientela nei soli casi in cui – per circostanze oggettive, ambientali o soggettive – è particolarmente elevato il rischio riciclaggio.



Si chiede di chiarire cosa si intende per circostanze oggettive, ambientali o soggettive.



Si chiede di chiarire quali sono le modalità di coinvolgimento della Funzione Antiriciclaggio.



Si chiede di chiarire se le procedure previste dalla lettera h) del comma uno dell’articolo sono compatibili con le procedure di whistleblowing già eventualmente adottate in azienda ovvero se i canali di segnalazione di cui all’articolo 48 debbano essere gestiti con specifiche o diverse procedure.

Articolo 20

Il responsabile della funzione antiriciclaggio

Comma 1

1. Devono essere definiti nella normativa aziendale nel Regolamento antiriciclaggio i presidi posti a tutela ~~della stabilità e indipendenza~~ dell'indipendenza del Responsabile della funzione antiriciclaggio-, nonché i requisiti di competenza e professionalità. La persona incaricata deve essere collocata in posizione gerarchico-funzionale adeguata, deve disporre del tempo necessario all'efficace adempimento dei suoi compiti e non deve avere responsabilità dirette in aree operative o essere gerarchicamente dipendente dai responsabili di dette aree. L'incarico può essere attribuito anche al responsabile dei controlli di secondo livello di cui alle Disposizioni per l'attività di gestione del contante, se in possesso dei requisiti stabiliti nel presente articolo.



Si chiede di chiarire cosa si intende con “tempo necessario”. Il Responsabile Antiriciclaggio non deve avere altri ruoli, seppur non operativi, all'interno dell'Operatore, presso altri Operatori e/o svolgere altre attività professionali?

Articolo 21

Esternalizzazione della funzione antiriciclaggio

Comma 2

2. Inoltre, il contratto di esternalizzazione della funzione antiriciclaggio deve almeno prevedere:

- l'obbligo da parte dell'affidatario di assicurare la riservatezza in merito alle informazioni acquisite nell'esercizio della funzione;
- la possibilità anche per le Autorità di settore e la UIF di accedere in ogni momento alle informazioni e ai locali dell'affidatario per l'attività di supervisione e controllo; la frequenza minima dei flussi informativi nei confronti del responsabile interno e degli organi aziendali e della revisione interna, fermo restando l'obbligo di corrispondere tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazioni e di consulenza.



Si chiede di chiarire se, ferma restando la necessità di una clausola apposita nei contratti, per quelli in essere vi dovrà essere necessità di revisione/addendum specifico.

Articolo 24

La funzione di revisione interna comma 2, ultimo punto (proposta di introduzione) dell'elenco:

2. Le verifiche sono effettuate anche mediante controlli di tipo ispettivo e riguardano, in particolare:

- l'adeguatezza e l'efficacia dell'attività della funzione antiriciclaggio, con specifico riferimento alla valutazione dell'esposizione al rischio;
- il rispetto costante dell'obbligo di adeguata verifica, sia nella fase di instaurazione del rapporto sia nello svilupparsi nel tempo della relazione;
- l'efficacia dell'assetto preordinato alla individuazione e alla segnalazione delle operazioni sospette;
- l'effettiva acquisizione e ordinata conservazione dei dati, informazioni e documenti prescritti dalla normativa;
- il monitoraggio sugli andamenti anomali, sulle violazioni delle procedure e/o della regolamentazione.



Si chiede di chiarire l'oggetto e il significato della espressione "andamenti anomali"; si chiede cioè di meglio specificare se l'attività di monitoraggio (verifica del monitoraggio?) sia relativa all'assetto organizzativo e operativo, e consista, pertanto, in una attività di verifica di situazioni che, pur non consistendo in violazione, potrebbero essere propedeutiche a ciò, potrebbero, in altri termini, rappresentare una situazione di pericolo di violazione; o, al contrario, quell'attività di monitoraggio abbia a oggetto l'operatività della clientela nel trattamento delle banconote e quindi faccia riferimento alla necessità di verificare fattori di rischio volti, poi, alla segnalazione di operazioni sospette.



In aggiunta a quanto riportato, si coglie l'occasione per evidenziare il conflitto con il DM 269/2010 che, per gli istituti in possesso di licenza ex art. 134 TULPS, prevede l'onere dei controlli in capo al titolare di licenza. In tale ambito vi è quindi potenzialmente un conflitto tra la necessità di un internal audit che sia in posizione apicale e indipendente da un soggetto che è però titolare di medesimi obblighi di controllo.

Articolo 26

Disposizioni specifiche per gli operatori di minori dimensioni e complessità operativa

1. *Gli operatori di minori dimensioni e complessità operativa, fermo restando l'obbligo di presidiare adeguatamente il rischio:*

- non sono obbligati a istituire la funzione di revisione interna; a tal riguardo, detti operatori sono comunque tenuti a svolgere i controlli di terzo livello sul presidio del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tali controlli sono eseguiti da un referente dotato/a dei necessari requisiti di apicalità, indipendenza e professionalità per il loro svolgimento, anche individuato tra un componente dell'organo di gestione (purché non responsabile della funzione antiriciclaggio o delle segnalazioni periodiche, e salvo il caso dell'amministratore unico);*
- possono conferire l'incarico di responsabile della funzione antiriciclaggio ~~e di responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio~~ a un componente dell'organo di gestione (salvo il caso dell'amministratore unico) ovvero all'esponente responsabile per l'antiriciclaggio (se nominato), purché privo di deleghe operative. Nelle imprese individuali, l'incarico di responsabile delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio può essere ricoperto anche dal titolare dell'impresa che ne compromettano l'autonomia;*
- ~~non sono obbligati a istituire la funzione di revisione interna;~~*
- possono effettuare la valutazione della propria esposizione al rischio ~~e l'esame del Regolamento antiriciclaggio con periodicità biennale.~~*



Si chiede di chiarire se con la nuova formulazione che apparentemente sembra lasciare immutata la previsione della non obbligatorietà della previsione di Funzione di Revisione interna, non si preveda, al contrario, la sostanziale obbligatorietà della sua istituzione.



Qualora non sia stato inserito tale sostanziale obbligo, si chiede di chiarire il differente ambito di operatività e la differenza di controlli che potrebbe porre in essere il Referente dei controlli di terzo livello, la cui nomina appare obbligatoria, rispetto alla Funzione di Revisione Interna, la cui istituzione è, invece, facoltativa.



Alla luce delle difficoltà interpretative poste e, soprattutto, in virtù del principio di proporzionalità e del cd. *risk based approach*, si chiede se non sia preferibile non prevedere alcuna modifica testuale a tale disposizione.

B) PROVVEDIMENTO DEL 4 febbraio 2020

"Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350"

Parte Prima

3. Profilatura del cliente

V capoverso

La verifica di coerenza e/o l'attribuzione della classe di rischio è di competenza del Responsabile antiriciclaggio che può avvalersi anche di soggetti da lui formalmente incaricati; in questo caso il Responsabile antiriciclaggio è tenuto a confermare o modificare la valutazione del delegato. Il responsabile AML controlla, anche tramite propri delegati formalmente incaricati, l'attività di profilazione della clientela. In tale contesto, compete al responsabile AML la conferma della classe di rischio attribuita a ciascun cliente, che dovrà avvenire secondo le modalità e le tempistiche definite dal Regolamento coerentemente con i presidi organizzativi adottati per la profilatura della clientela.



Si chiede di chiarire se tale disposizione ha inteso tacitamente superare quanto indicato nella Comunicazione della Banca d'Italia del 2 novembre 2022, le cui indicazioni non potranno più pertanto essere attuate a livello organizzativo.



Si chiede di chiarire se il sostituto del Responsabile Antiriciclaggio, eventualmente nominato, può confermare tutte le classi di rischio attribuite a ciascun cliente, compresi i livelli di rischio elevati. In caso di risposta affermativa, si chiarisca se il coinvolgimento dell'Alto Dirigente possa avvenire direttamente da parte del sostituto ovvero sia sempre necessario il previo coinvolgimento del Responsabile Antiriciclaggio.



Si chiede di chiarire se i "delegati formalmente incaricati" devono/possono essere Figure diverse dal sostituto.



Si chiede di chiarire quali siano le modalità di incarico formale dei "delegati formalmente incaricati".

VI capoverso

La transizione di un cliente già identificato da una classe connotata da un rischio più elevato a un'altra connotata da un rischio più contenuto, anche se proposta dalla procedura informatica o da altre strutture ~~o organi~~ dell'operatore, secondo l'assetto organizzativo adottato e i compiti assegnati, è sempre decisa in maniera motivata dal responsabile antiriciclaggio.



Si chiede di chiarire l'ambito di operatività dell'avverbio "sempre". In particolare si chiarisca se, in questo caso, sia possibile avvalersi o meno della conferma della classe di rischio a campione (cfr. Comunicazione della Banca d'Italia del 2 novembre 2022).

VII capoverso

Tale decisione deve essere comunicata senza ritardo ~~al componente dell'organo di gestione con delega al trattamento del contante. Quest'ultimo~~ all'Alto Dirigente, che potrà confermare le valutazioni del responsabile antiriciclaggio o ripristinare la precedente classe di rischio; in quest'ultimo caso, la scelta andrà sinteticamente motivata.



Si chiede di chiarire se l'Alto Dirigente debba esprimersi sempre espressamente ovvero se, al contrario, sia possibile immaginare una modalità di comunicazione all'Alto Dirigente, mediante procedura informatica o flusso informativo, con la possibilità di configurare un (suo) silenzio assenso in caso di concordanza con le valutazioni del Responsabile Antiriciclaggio.

PARTE SECONDA

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

7. Soggetti serviti

IV capoverso

Gli operatori monitorano il soggetto servito mediante l'analisi delle operazioni effettuate (anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche), in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che l'operatore ha del soggetto servito.

V capoverso

L'operatore e il suo cliente si scambiano informazioni sull'operatività del soggetto servito per l'adempimento degli obblighi a fini antiriciclaggio (ad esempio, importi e tagli delle banconote oggetto di trattamento, località di ritiro o di consegna delle somme)?



In merito alle disposizioni di cui all'art. 7 si propone una sua riformulazione nel modo che segue.

La riformulazione mira a una puntuale definizione dello scambio di informazioni tra operatori nel caso di soggetto servito; informazioni che attengono sia al profilo soggettivo che alla operatività dello stesso e riguardando, di volta in volta, quegli operatori che hanno la disponibilità dei dati da comunicare e condividere. L'intenzione della riformulazione è meglio chiarire gli ambiti della necessaria collaborazione degli operatori che, a seconda dei momenti e delle competenze, sono tenuti a svolgere l'adeguata verifica, il controllo costante e il monitoraggio.

Testo attualmente vigente	Testo proposto in consultazione	Proposta di nuova formulazione
<p>7. Soggetti serviti Nelle ipotesi in cui il trattamento del contante venga svolto nei confronti di un soggetto servito, l'operatore è tenuto ad acquisire in ogni caso, per il tramite del cliente, i dati identificativi, la prevalente attività e l'area geografica di residenza/sede del soggetto servito.</p> <p>In base alla frequenza e al volume delle operazioni, valutate in relazione alla prevalente attività svolta dal soggetto servito, l'operatore deve considerare l'opportunità di chiedere al cliente ulteriori informazioni sul soggetto servito (ad esempio, origine delle banconote trattate, situazione economica e patrimoniale).</p> <p>Tali informazioni devono essere acquisite qualora il soggetto servito operi nei settori attività indicati nell'Allegato 1, punti 6 e 7.</p> <p>Gli operatori effettuano il monitoraggio sul soggetto servito mediante l'analisi delle operazioni effettuate, in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che l'operatore ha del soggetto servito.</p>	<p>7. Soggetti serviti Nelle ipotesi in cui il trattamento del contante sia svolto nei confronti di un soggetto servito, l'operatore deve acquisire in ogni caso, per il tramite del cliente, i dati identificativi, la prevalente attività e l'area geografica di residenza/sede del soggetto servito.</p> <p>Laddove la frequenza e il volume delle operazioni appaiano congrue con la prevalente attività svolta dal soggetto servito, l'operatore richiede al cliente ovvero acquisisce altrimenti ulteriori informazioni sul soggetto servito relative, esemplificativamente, all'origine delle banconote trattate, alla situazione economica e patrimoniale, a eventuali indici reputazionali negativi.</p> <p>Dette informazioni devono essere sempre acquisite qualora il soggetto servito operi nei settori di attività indicati nell'Allegato 1, punti 6 e 7.</p> <p>Gli operatori monitorano il soggetto servito mediante l'analisi delle operazioni effettuate (anche attraverso l'utilizzo di procedure informatiche), in modo da verificare che esse siano coerenti con la conoscenza che l'operatore ha del soggetto servito.</p> <p>L'operatore e il suo cliente si scambiano informazioni sull'operatività del soggetto servito</p>	<p>7. Soggetti serviti Nelle ipotesi in cui il trattamento del contante sia svolto nei confronti di un soggetto servito, l'operatore e il suo cliente eseguono i controlli antiriciclaggio, secondo le rispettive attribuzioni, in ordine all'adeguata verifica, al controllo costante e al monitoraggio mediante le attività disciplinate nel presente articolo.</p> <p>L'operatore deve sempre acquisire, per il tramite del cliente, i dati identificativi, la prevalente attività e l'area geografica di residenza/sede del soggetto servito.</p> <p>Nei casi in cui la frequenza e il volume delle operazioni non appaiano congrue con la prevalente attività svolta dal soggetto servito, l'operatore richiede al cliente ovvero acquisisce altrimenti, in aggiunta a quanto prescritto dal comma precedente, ulteriori informazioni sul soggetto servito relative, esemplificativamente, all'origine delle banconote trattate, alla situazione economica e patrimoniale, a eventuali indici reputazionali negativi. In questi stessi casi, l'operatore può valutare l'opportunità di comunicare al cliente le informazioni in suo possesso relative all'operatività del soggetto servito quali, esemplificativamente, il taglio e</p>

	<p>per l'adempimento degli obblighi a fini antiriciclaggio (ad esempio, importi e tagli delle banconote oggetto di trattamento, località di ritiro o di consegna delle somme)².</p> <p>L'Allegato 2 contiene l'illustrazione di una casistica, a carattere meramente esemplificativo, degli schemi contrattuali più ricorrenti relativi all'attività di trattamento del contante che coinvolge anche soggetti serviti.</p> <p>² Tale previsione vale anche in caso di affidamento dell'attività di trattamento del contante da parte di un operatore a un altro.</p>	<p>gli importi delle banconote trattate.</p> <p>Le informazioni che l'operatore richiede al cliente, laddove la frequenza e il volume delle operazioni non appaiano congrue con la prevalente attività svolta dal soggetto servito, devono essere sempre acquisite qualora il soggetto servito operi nei settori di attività indicati nell'Allegato 1, punti 6 e 7.</p> <p>L'Allegato 2 contiene l'illustrazione di una casistica, a carattere meramente esemplificativo, degli schemi contrattuali più ricorrenti relativi all'attività di trattamento del contante che coinvolge anche soggetti serviti.</p>
--	--	--



Nel caso in cui la proposta di riformulazione non dovesse essere accolta, si pongono, in via subordinata, i quesiti di seguito formulati che mirano a un chiarimento circa la esatta interpretazione da dare al nuovo capoverso (quinto allinea): se si tratta di una specificazione dell'attività di monitoraggio di cui al comma quarto (con immutato oggetto) o se, al contrario, possa ravvisarsi una mera clausola di chiusura volta a rafforzare gli obblighi reciproci tra operatori in caso di condivisione di un soggetto servito.



1. In riferimento alle ipotesi in cui attivare il flusso informativo tra Operatori di cui al quinto paragrafo dell'articolo 7 Parte Seconda del Provvedimento in materia di adeguata verifica, si chiede se lo scambio di informazioni sull'operatività tra gli operatori debba avvenire anche al di fuori delle ipotesi in cui la frequenza e il volume delle operazioni non appaiano congrue.



1.1. In caso di risposta affermativa, si chiede, conseguentemente, in cosa dovrebbero consistere tali scambi di informazioni, considerando che l'operatore che gestisce il soggetto servito ha come uniche informazioni, ulteriori rispetto a quelle già in possesso dell'operatore generatore del contratto, quelle relative alle operazioni effettuate nella concreta gestione delle prestazioni. Si chiede, in altre parole, conferma della circostanza che con il nuovo comma 5 sembra operarsi una parziale estensione del bagaglio conoscitivo che chi esegue il servizio debba condividere con chi quel servizio ha generato in quanto dovrà condividere costantemente il flusso delle operazioni eseguite (di ritiro e/o sovvenzione) con il proprio cliente richieste dal Soggetto Servito. Si tratterebbe, in sintesi, di uno scambio di informazione da attivarsi non più solo in occasione dell'emersione di esigenze relative alla valutazione delle operazioni che potrebbero configurare delle SOS ma, al contrario, pressoché quotidianamente o, comunque, per ogni singola operazione.



1.2. Se, al contrario, quanto esposto in precedenza sia frutto di una lettura “eccessivamente” testuale della previsione in esame, si chiede se la stessa possa essere intesa quale clausola generale e di chiusura che, espressione del principio di necessaria collaborazione tra operatori nella co-gestione di un soggetto servito, vada a rimarcare l'esigenza di scambio di informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 per consentire a ciascuno degli attori di adempiere ai propri (e solo in parte coincidenti) obblighi in materia di antiriciclaggio.

PARTE QUARTA

OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA

2.1. Raccolta e valutazione di informazioni

I capoverso

Gli operatori raccolgono e valutano informazioni più approfondite in merito a: [...] lett. f) ragioni del possesso di un quantitativo di banconote di taglio apicale all'apparenza non giustificato rispetto alla natura del cliente e del titolare effettivo e alla attività da questi svolta, ovvero della presenza nelle operazioni di ritiro del contante di un significativo numero di biglietti, di qualunque taglio, sospetti di falsità o danneggiati.



Si chiede di chiarire in che modo possano effettuarsi valutazioni più approfondite, rispetto a quanto già avviene, in merito ai tagli sospetti di falsità o danneggiati, in considerazione della circostanza che trattasi di banconote non riciclabili.

PARTE SESTA

PRESTAZIONI NEI CONFRONTI DI UN SOGGETTO DIVERSO DAL CLIENTE

Anche qualora l'operatore effettui la prestazione nei confronti di un soggetto diverso dal cliente (cd. soggetto servito), l'adeguata verifica andrà svolta nei confronti del cliente e dovrà essere improntata al principio dell'approccio basato sul rischio. Sulla base di questo principio, di regola, a un intermediario bancario o finanziario si applicano misure semplificate, salvo diverse valutazioni sull'effettivo livello di rischio rilevato, anche in considerazione della rischiosità del soggetto servito.

Inoltre, l'operatore applica i seguenti criteri:

1. “concretezza”: l'attività di monitoraggio deve essere svolta dall'operatore che effettua in concreto il trattamento del contante nei confronti dell'effettivo destinatario della prestazione. In base a tale criterio, l'attività di monitoraggio non è dovuta da quegli operatori che pur parti del rapporto contrattuale non svolgono alcuna attività di trattamento del contante, se non nel caso in cui l'operatore riceva informazioni sulla prestazione posta in essere dall'operatore che in concreto la esegue (ad esempio, importi e tagli delle banconote);

2. “efficacia”: l'operatore che effettua in concreto il trattamento del contante deve essere in grado di

valutare la coerenza fra l'operatività posta in essere e il profilo soggettivo del destinatario della stessa. A tal fine l'operatore tiene conto, per le proprie valutazioni, oltre che delle informazioni relative al proprio cliente, anche delle informazioni sulla tipologia della prevalente attività economica del soggetto servito acquisite, di regola, per il tramite del cliente. In ogni caso, in relazione alla frequenza e al volume delle operazioni, nonché alla prevalente

attività economica svolta dal soggetto servito, l'operatore valuta l'opportunità di chiedere al cliente informazioni più dettagliate sul soggetto nei cui confronti è in concreto svolta la prestazione.

L'Allegato 2 contiene l'illustrazione di una casistica che ha carattere meramente esemplificativo e non esaustivo degli schemi contrattuali più ricorrenti



Si chiede di chiarire se il criterio di concretezza è, ora, completamente assorbito dalla nuova formulazione dell'art. 7 Parte Seconda richiedendo lo scambio di informazioni sull'operatività del soggetto servito in capo sia all'operatore che al cliente.

ALLEGATO 1

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

Pt. II FATTORI DI RISCHIO ELEVATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMI 2 E 4, DEL DECRETO ANTIRICICLAGGIO

A) Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo:

5) Il cliente, titolare effettivo e soggetto servito⁸ che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione di PEP, ma per i quali comunque sussiste una rilevante esposizione al rischio di corruzione. Si fa riferimento, ad esempio, agli amministratori locali, a soggetti con ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni di natura pubblicistica;

⁸ *Rileva altresì l'eventuale qualifica di PEP del soggetto servito.*



Si chiede di chiarire se la qualifica di PEP del soggetto servito possa essere a conoscenza dell'Operatore, che non è tenuto a effettuare l'adeguata verifica, in ragione del nuovo articolo 7 Parte Seconda ovvero se si intenda che la presenza di PEP sia da rilevare alla presenza di fattori di rischio elevati come specificati in detto articolo.

ALLEGATO 2

In considerazione della riformulazione proposta per il punto “7. Soggetti serviti” della parte seconda “Obblighi di adeguata verifica”, si chiede di chiarire se il flusso informativo previsto tra l’operatore “A” e l’operatore “B” (casi 2, 4 e 5) debba intendersi come facoltativo.

Con riferimento alla previsione secondo cui *“in base alla frequenza e al volume delle operazioni, valutate in relazione alla prevalente attività svolta dal soggetto servito, l’operatore considera l’opportunità di chiedere all’intermediario cliente ulteriori informazioni sul soggetto servito, ferma restando la possibilità di ricorrere a fonti aperte”* (si veda casi 3, 6, 7 e 8), si chiede di meglio chiarire quali debbano essere le notizie da reperire tramite fonti aperte tenuto conto che non sarebbe possibile risalire a informazioni utili sulla operatività posta in essere dal soggetto servito.

Si chiede di meglio specificare se per network (casi 6, 7 e 8) ci si riferisce ai soli soggetti che operano esclusivamente quali titolari di licenza ex art. 115 TULPS.

In ordine alla previsione relativa alla variazione del profilo di rischio dell’intermediario o del network quando l’eventuale segnalazione verrebbe effettuata nei confronti del soggetto servito, si chiede di meglio chiarire la necessità della variazione del rischio dell’intermediario o network (casi 3, 4, 5, 6, 7 e 8).

Con riferimento al caso 7, in ordine alla previsione relativa alla richiesta di chiarimenti sull’intermediario bancario o finanziario in relazione alla frequenza e al volume delle operazioni, tenuto conto che il cliente è un network e il servizio è svolto a favore di un soggetto servito C (per il tramite di un contratto tra il network e l’intermediario finanziario, che a sua volta ha un contratto con C), si chiede di chiarire quali maggiori informazioni debbano essere chieste al network sull’intermediario e di specificare la necessità di tale approfondimento.

Viste le richieste di chiarimento di cui sopra e tenuta conto della riformulazione del punto dedicato ai soggetti serviti si propone la seguente riformulazione della casistica dell’allegato 2.

CASO 1: contratto con un intermediario bancario o finanziario per il trattamento di banconote provenienti dalle filiali dello stesso.

Poiché il cliente è un intermediario bancario o finanziario, di regola si applicano misure semplificate: l’operatore effettua in ogni caso il monitoraggio sull’operatività dell’intermediario cliente e valuta, in relazione alla frequenza e al volume delle operazioni, l’opportunità di chiedere allo stesso informazioni più dettagliate sulla sua operatività. A seguito della valutazione di tali ultime informazioni, l’operatore potrà modificare il livello di rischio assegnato e applicare, conseguentemente, misure ordinarie o rafforzate, nonché effettuare una segnalazione di operazione sospetta al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento.

CASO 2: contratto di un operatore “A” con un intermediario bancario o finanziario per il trattamento di banconote provenienti dalle filiali dello stesso. Svolgimento del trattamento mediante un operatore del contante “B”.

Il rapporto contrattuale si instaura fra l’intermediario bancario o finanziario e l’operatore del contante “A”. Quest’ultimo, tuttavia, esegue l’attività di trattamento del contante tramite l’operatore “B”. L’obbligo di effettuare l’attività di adeguata verifica grava sia su “A” (nei confronti dell’intermediario bancario o finanziario) che su “B” (nei confronti di “A”).

L’operatore “A” tiene conto della circostanza che il proprio cliente è soggetto, di regola, a basso rischio e applica misure semplificate.

L’operatore “B”, pur effettuando l’operazione su richiesta del proprio cliente “A”, tiene conto della circostanza che la prestazione, in concreto, viene effettuata nei confronti di un soggetto servito, intermediario bancario o finanziario. L’operatore procede a identificare il proprio cliente (operatore “A”) e, fermo restando il controllo costante sul cliente “A”, effettua l’attività di monitoraggio sull’operatività del soggetto servito (intermediario

bancario o finanziario). L'operatore "B" può valutare l'opportunità di comunicare all'Operatore "A" le informazioni in suo possesso relative all'operatività del soggetto servito quali, esemplificativamente, il taglio e gli importi delle banconote trattate. Entrambi gli operatori valutano l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento.

CASO 3: contratto con un intermediario bancario o finanziario per lo svolgimento dell'attività nei confronti di un soggetto servito.

L'operatore stipula un contratto con un intermediario bancario o finanziario (cliente) per il trattamento del contante di un "soggetto servito" ("C").

L'operatore, di regola, applica misure semplificate sull'intermediario bancario o finanziario suo cliente; effettua in ogni caso il monitoraggio sulla operatività svolta dal soggetto servito sulla base dell'attività prevalente svolta da quest'ultimo, di cui acquisirà informazioni per il tramite dell'intermediario.

In base alla frequenza e al volume delle operazioni, valutate in relazione alla prevalente attività svolta dal soggetto servito, l'operatore considera l'opportunità di chiedere all'intermediario cliente ulteriori informazioni sul soggetto servito. In base a tutte le informazioni acquisite, l'operatore potrà valutare l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento e/o la modifica del livello di rischio del cliente.

CASO 4: contratto di un operatore "A" con un intermediario bancario o finanziario per il trattamento di banconote di un cliente di quest'ultimo ("C"). Svolgimento del trattamento mediante altro operatore del contante "B".

L'operatore "A" stipula un contratto con un intermediario bancario o finanziario (cliente) per il trattamento del contante di un soggetto servito "C".

L'operatore "A" a sua volta attribuisce l'incarico di effettuare la prestazione all'operatore "B".

L'operatore "A" applica, di regola, misure semplificate nei confronti del proprio cliente (intermediario bancario o finanziario).

L'operatore "B" effettua l'attività di adeguata verifica nei confronti dell'operatore "A". L'operatore "B" effettua inoltre il monitoraggio sull'operatività del soggetto servito "C" sulla base delle informazioni sulla tipologia dell'attività prevalente svolta da quest'ultimo, di cui acquisirà informazioni per il tramite dell'operatore "A" che, a sua volta, le chiede all'intermediario cliente.

In relazione alla frequenza e al volume delle operazioni, nonché alla prevalente attività svolta dal soggetto servito "C", l'operatore "B" valuta l'opportunità di chiedere all'operatore "A" informazioni dettagliate sul soggetto servito che, a sua volta, provvederà a chiederle all'intermediario bancario o finanziario. L'operatore "B" può valutare l'opportunità di comunicare all'Operatore "A" le informazioni in suo possesso relative all'operatività del soggetto servito quali, esemplificativamente, il taglio e gli importi delle banconote trattate. In base a tali ulteriori informazioni, l'operatore "A" - se riceve informazioni sulla prestazione posta in essere dall'operatore "B" - potrà modificare il livello di rischio del proprio cliente intermediario bancario o finanziario. Entrambi gli operatori valutano l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento.

CASO 5: contratto di un operatore "A" con un cliente "C" diverso da un intermediario bancario o finanziario. Svolgimento del trattamento tramite altro operatore del contante "B".

L'operatore del contante "A" stipula un contratto con un cliente "C" diverso da un intermediario bancario o finanziario e attribuisce l'incarico di effettuare il trattamento a un operatore del contante "B".

Il trattamento del contante viene quindi svolto dall'operatore "B" nei confronti del soggetto servito "C". L'operatore "A" applica, di regola, misure ordinarie nei confronti del proprio cliente "C", salvo una diversa valutazione del livello di rischio dello stesso.

Salve diverse valutazioni sul livello di rischio, l'operatore "B" applica misure ordinarie al cliente operatore "A". Poiché di fatto la prestazione viene svolta nei confronti del soggetto servito "C", il monitoraggio viene svolto da "B" sulla operatività riferibile al soggetto servito "C" sulla base delle informazioni sulla tipologia dell'attività prevalente svolta da quest'ultimo, di cui acquisirà informazioni per il tramite dell'operatore "A".

In relazione alla frequenza e al volume delle operazioni, nonché alla prevalente attività svolta dal soggetto servito "C", l'operatore "B" valuta l'opportunità di chiedere all'operatore "A" informazioni dettagliate sul soggetto servito. L'operatore "B" può valutare l'opportunità di comunicare all'Operatore "A" le informazioni in suo possesso relative all'operatività del soggetto servito quali, esemplificativamente, il taglio e gli importi delle banconote trattate. In base a tali ~~ulteriori~~ informazioni, l'operatore "A" - se riceve informazioni sulla prestazione posta in essere dall'operatore "B" - potrà modificare il livello di rischio del cliente. Entrambi gli operatori valutano l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento.

CASO 6: contratto con un soggetto titolare di licenza ex art. 115 TULPS per lo svolgimento dell'attività nei confronti di un intermediario bancario o finanziario per il trattamento di banconote provenienti dalle filiali dello stesso.

L'operatore stipula un contratto avente a oggetto il trattamento del contante con un soggetto titolare di licenza ex art. 115 TULPS che, a sua volta ha stipulato il contratto in nome proprio, ma per conto di un intermediario bancario o finanziario. ~~Il network affida lo svolgimento in concreto dell'attività a uno o più operatori.~~

In questo caso il soggetto titolare di licenza ex art. 115 TULPS rivesta la qualifica di cliente dell'operatore mentre l'intermediario bancario o finanziario è il soggetto servito.

L'operatore effettua l'attività di adeguata verifica nei confronti del soggetto titolare di licenza ex art. 115 TULPS. ~~Il monitoraggio avrà a oggetto l'operatività delle filiali dell'intermediario~~ Inoltre, fermo restando il controllo costante sul soggetto titolare di licenza ex art. 115 TULPS, l'operatore eseguirà il monitoraggio sull'intermediario soggetto servito.

L'operatore valuta, in relazione alla frequenza e al volume delle operazioni, l'opportunità di chiedere al soggetto titolare di licenza ex art. 115 TULPS informazioni più dettagliate sull'intermediario. L'operatore assicura che nel contratto col soggetto titolare di licenza ex art. 115 TULPS sia inserita una clausola in tal senso.

A seguito della valutazione di tali informazioni, l'operatore valuta l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento, nonché la modifica della classe di rischio assegnata al soggetto titolare di licenza ex art. 115 TULPS.

CASO 7: contratto con un soggetto titolare di licenza ex art. 115 TULPS per lo svolgimento dell'attività nei confronti di un intermediario bancario o finanziario per il trattamento di banconote provenienti da un soggetto servito "C".

L'operatore stipula un contratto avente a oggetto il trattamento del contante con un soggetto titolare di licenza ex art. 115 TULPS che, a sua volta ha stipulato il contratto in nome proprio, ma per conto di un intermediario bancario o finanziario per il trattamento di banconote provenienti da un terzo (soggetto servito "C")¹.

L'operatore effettua l'attività di adeguata verifica nei confronti del soggetto titolare di licenza ex art. 115 TULPS. Ferma l'attività di controllo costante sul soggetto titolare di licenza ex art. 115 TULPS, l'operatore eseguirà il monitoraggio ~~avrà a oggetto l'operatività riferibile al~~ sul soggetto servito "C". L'operatore valuta, in relazione alla

¹ Ad esempio, Grande Distribuzione Organizzata ("GDO").

frequenza e al volume delle operazioni, l'opportunità di chiedere al soggetto titolare di licenza ex art. 115 TULPS informazioni più dettagliate sull'intermediario bancario o finanziario e sul soggetto servito "C". L'operatore assicura che nel contratto col soggetto titolare di licenza ex art. 115 TULPS sia inserita una clausola in tal senso.

A seguito della valutazione di tali informazioni, l'operatore valuta l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento, nonché la modifica della classe di rischio assegnata al soggetto titolare di licenza ex art. 115 TULPS.

CASO 8: contratto con un *soggetto titolare di licenza ex art. 115 TULPS* per lo svolgimento dell'attività nei confronti di un cliente non intermediario bancario o finanziario.

L'operatore stipula un contratto avente a oggetto il trattamento del contante con un soggetto titolare di licenza ex art. 115 TULPS che, a sua volta, ha stipulato il contratto in nome proprio, ma per conto di un soggetto servito (non intermediario bancario o finanziario).

L'operatore effettua l'attività di adeguata verifica nei confronti del soggetto titolare di licenza ex art. 115 TULPS. ~~Il monitoraggio avrà a oggetto l'operatività riferibile al. Ferma l'attività di controllo costante sul~~ soggetto titolare di licenza ex art. 115 TULPS, l'operatore eseguirà il monitoraggio sul soggetto servito "C".

L'operatore valuta, in relazione alla frequenza e al volume delle operazioni, l'opportunità di chiedere al soggetto titolare di licenza ex art. 115 TULPS informazioni più dettagliate sul soggetto servito. La raccolta di tali informazioni avverrà per il tramite del soggetto titolare di licenza ex art. 115 TULPS. A tal fine, l'operatore si adopera affinché nel contratto col soggetto titolare di licenza ex art. 115 TULPS sia inserita una clausola in tal senso.

A seguito della valutazione di tali informazioni, l'operatore valuta l'inoltro di una segnalazione di operazione sospetta, al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento, nonché la modifica della classe di rischio assegnata al soggetto titolare di licenza ex art. 115 TULPS.